

CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI

L'art. 6 del d.P.R. 10.10.1996, n. 567 – regolamento che disciplina le iniziative complementari e le attività integrative nelle istituzioni scolastiche – indica la Consulta provinciale degli studenti quale *organo di rappresentanza delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria di 2° grado*.

Il d.P.R. n. 156/1999 apporta modifiche e integrazioni al decreto sopraindicato soprattutto per quanto riguarda l'organizzazione; sono stati integrati gli articoli: 1, 4, 5 e modificato l'art. 6.

Il d.P.R. 105/2001 introduce la possibilità di dar avvio a coordinamenti regionali, di istituire un forum delle associazioni studentesche maggiormente rappresentative e uno delle associazioni dei genitori, di includere nel comitato studentesco i rappresentanti della consulta, di inserire nel POF le iniziative complementari che possono essere realizzate in rete fra più scuole. Tramite il Centro per i Servizi Amministrativi, le Province, i Comuni, la Consulta si rapporta con il territorio. Il MIUR, direttamente e tramite le Direzioni Generali Regionali, promuove e sostiene le attività e le iniziative delle Consulte provinciali; ha istituito, inoltre, la Conferenza Nazionale dei presidenti delle Consulte provinciali (D.M. del 14.12.1999)

Costituzione dell'organismo

La Consulta Provinciale è formata da due studenti rappresentanti di ciascuna scuola secondaria di 2° grado, eletti con modalità e tempi uguali a quelle previste per l'elezione dei rappresentanti nei consigli d'Istituto (O.M.n.215 del 15.7.1991 e successive modificazioni, in particolare gli artt.21 e 22)

L'incarico di rappresentanza è annuale, ma per assicurare continuità nella gestione e favorire il pieno inserimento dei neo eletti, i componenti del consiglio di presidenza della Consulta che hanno terminato il curriculum scolastico o non sono stati rieletti dal proprio istituto, possono, a richiesta e a titolo gratuito, essere nominati dalla consulta in qualità di consulenti per non più di un anno scolastico. Per il periodo transitorio ad essi si applica il trattamento previsto per i membri della consulta.

Compiti della Consulta

La Consulta provinciale ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le scuole superiori della provincia anche al fine di:

- ottimizzare ed integrare in rete le varie iniziative ed esperienze;
- formulare proposte di intervento che superino la dimensione del singolo istituto;
- partecipare ed utilizzare gli accordi quadro stipulati tra il Dirigente del C.S.A. e gli enti locali, la Regione, le associazioni degli studenti e degli ex-studenti, dell'utenza e del volontariato, le organizzazioni del mondo del lavoro e della produzione.
- formulare proposte ed esprimere pareri al Ministero dell'Istruzione, al C.S.A, agli enti locali e agli organi collegiali territoriali.
- istituire, con la collaborazione del C.S.A., uno sportello informativo per gli studenti che si occupi in particolare: dell'attuazione del regolamento che disciplina le attività integrative e complementari; dell'applicazione dello Statuto delle studentesse e studenti, delle attività di orientamento
- promuovere iniziative di carattere transnazionale
- sviluppare l'informazione e la comunicazione, coadiuvare ed offrire consulenza per la progettazione anche in relazione al processo di autonomia scolastica.
- designare i rappresentanti degli studenti nell'organo di garanzia previsto dall'art. 5, comma 4, dello statuto delle studentesse e degli studenti.

Struttura organizzativa della Consulta

Entro quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali all'interno delle scuole e su convocazione del Dirigente del C.S.A., la Consulta si riunisce in una sede appositamente attrezzata e messa a disposizione dal C.S.A. La Consulta si dota di un *proprio regolamento* a norma del quale: elegge un presidente ed un consiglio di presidenza; stabilisce le modalità di funzionamento; assicura la regolarità di funzionamento.

E' auspicabile la formazione di commissioni di lavoro territoriali o tematiche al fine di aumentare la partecipazione studentesca, sia nelle attività promosse dal territorio che in quelle previste dai P.O.F.

A fine esemplificativo si riportano alcuni degli ambiti e delle aree formative in cui la partecipazione studentesca può sostanziarsi: esame di Stato; corsi di recupero e tutoring; superamento della

divisione tra attività curricolari ed integrative e complementari; processo di autovalutazione degli istituti; area dei diritti civili e della cittadinanza; area nel campo socio-sanitario e volontariato; area delle infrastrutture culturali; area dell'orientamento formativo ed informativo; area psico-fisico-emotiva; area della creatività ed espressività.

A livello provinciale il Dirigente del C.S.A. assicura il supporto organizzativo e la consulenza tecnico – scientifica indicando un coordinatore.

Lo stesso tipo di coordinamento, all'interno degli Istituti, può essere assegnato ai docenti identificati dal collegio docenti per una specifica funzione strumentale relativa all'area studentesca e/o ai rapporti con il territorio (art. 30 del c.c.n.l. firmato il 24.7.2003 quadriennio giuridico 2002–2005 in suppl.ordinario n.235 alla G.U.n.188 del 14.8.2003).

Supporti economici

Per il funzionamento e le attività della Consulta, ogni provincia accantona annualmente una quota non inferiore al 7% del totale delle risorse finanziarie destinate alle attività integrative e complementari assegnate alle scuole secondarie di 2° grado. Ai componenti, nei limiti delle disponibilità, sono rimborsate le spese di viaggio e di soggiorno connesse all'esercizio delle loro funzioni.

Riferimenti normativi: o.m. 15.7.1991,n.215-artt 21 e 22;d.P.R. 10.10.1996, n. 567; d.P.R. 24.06.1998, n. 249; d.P.R. 09.04.1999, n. 156;d.m.14.12.1999;d.P.R. 13.02.2001, n. 105; d.m. 06.08.2002, n. 94; c.c.n.l. 24.07.20003;d.m. 15.9.2003,n.72.

Germana Muscolo
Ufficio Interventi Educativi
CSA di Cuneo